

Arianna Banca dati delle Leggi Regionali

Proposta di legge regionale n. 557 presentata il 26 Giugno 2008

Incentivi per la copertura e il mascheramento che riducono l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi.

Primo firmatario: GUIDAFRANCESCO

**CASONIWILLIAM CIRIOALBERTO DUTTOCLAUDIO MONTEGGIASTEFANO
PEDRALELUCA SCANDEREBECHDEODATO TOSELLIPIETRO FRANCESCO
VIGNALEGIAN LUCA**

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione del paesaggio quale elemento essenziale del contesto di vita della popolazione e ne preserva i valori culturali e naturali.
2. A tal fine la Regione sostiene il recupero del patrimonio paesaggistico attraverso la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di coperture e mascheramenti che riducano l'impatto ambientale degli impianti produttivi presenti sul territorio.

Art. 2

(Beneficiari)

1. La Regione eroga i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, alle imprese singole o associate e alle cooperative con sede operativa sul territorio regionale.

Art. 3

(Erogazione contributo)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa sostenuta dai soggetti richiedenti. Il contributo è concesso in conto capitale e non può superare il limite dei cinquanta mila euro per ogni intervento.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla realizzazione di interventi, coperture o altre forme di mascheramento che riducano l'impatto ambientale delle strutture industriali e artigianali. Il suddetto contributo è erogato direttamente al soggetto richiedente ed è cumulabile con altre forme di contribuzione comunale, regionale, statale o comunitaria.
3. Alla domanda di contributo sono allegati:
 - a) il progetto dell'intervento redatto da un tecnico iscritto al relativo ordine professionale;
 - b) un'analisi paesaggistica dell'area antecedente e successiva all'intervento;
 - c) una dichiarazione che attesti la conformità dell'opera con le normative urbanistiche vigenti;
 - d) le fatture attestanti la spesa sostenuta.

Art. 4

(Fondo destinato all'erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale è autorizzata allo stanziamento annuale di un fondo destinato all'erogazione dei contributi.

Art. 5

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento di attuazione che stabilisce:

- a)** i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- b)** la documentazione da allegare alle richieste di contributo;
- c)** i criteri e le priorità per l'ammissione al contributo;
- d)** le specifiche tecniche e i parametri degli interventi ammessi a beneficiare dei contributi;
- e)** i termini e le modalità di erogazione del contributo e i casi di eventuale sospensione;
- f)** le sanzioni previste per i casi di dichiarazioni mendaci.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri in conto capitale il cui stanziamento nel biennio 2009-2010 ammonta a 2.500.000,00, annui, in termini di competenza, ed è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA8002 (Progr. strategica, politiche territ. ed edilizia Segreteria direzione 08 Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2008-2010 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

arianna.info@consiglioregionale.piemonte.it